



CIRCOLARE N. 17

MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFFICI XVIII-XX

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA – UFFICI XII-XIII

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO – UFFICIO IV

Roma, 10 Aprile 2013

Prot. N. -

Allegati: -

Alle Amministrazioni
centrali dello Stato
Loro sedi
e p.c.

OGGETTO : Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 -
Misure per le amministrazioni tenute a
certificare i crediti certi, liquidi ed
esigibili fornitori maturati alla data del
31 dicembre 2012 per somministrazioni,
forniture e appalti. Prime indicazioni
operative alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato in materia di
accreditamento alla piattaforma
elettronica e di ricognizione dei debiti.

Agli Uffici centrali del
bilancio
Alle Ragionerie territoriali
dello Stato
Al Dipartimento del tesoro
Al Dipartimento delle
finanze
Loro sedi

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 dell'8 aprile 2013 il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 (nel seguito "il decreto-legge"), recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".

In considerazione della particolare importanza del decreto legge e per talune conseguenze di carattere sanzionatorio a carico dei dirigenti responsabili, si ritiene utile evidenziare i punti di principale attenzione e diramare prime indicazioni operative in materia.

La presente circolare sarà da ciascuna amministrazione centrale portata a conoscenza delle proprie articolazioni periferiche.

L'articolo 7 del decreto-legge introduce misure in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti alla certificazione dei crediti sopra descritti.

Con l'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, **l'obbligo di certificazione è stato esteso alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.**

Si ricorda che, ai fini dell'attuazione della predetta norma primaria, con riferimento alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012.

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità applicative dei predetti decreti, è stata altresì pubblicata, in data 27 novembre 2012, la circolare n.35 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La presente circolare è volta a portare all'attenzione di codeste amministrazioni gli adempimenti che conseguono dall'entrata in vigore del decreto-legge, anche in considerazione degli stringenti termini temporali ivi previsti.

Obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica (commi 1-2)

Il meccanismo della certificazione è gestito in via telematica tramite una piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Alla sezione del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze dedicata alla piattaforma elettronica si accede tramite il seguente link:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

L'articolo 7 del decreto-legge stabilisce, al comma 1, che, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, le amministrazioni interessate provvedano a

registrarsi sulla piattaforma elettronica.

Il comma 2 prevede altresì che la mancata registrazione entro il predetto termine sia rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

Risulta allo scrivente che alcune amministrazioni centrali dello Stato e numerose amministrazioni periferiche non abbiano ancora provveduto alla registrazione sulla piattaforma elettronica.

Si rappresenta pertanto la necessità, per le amministrazioni inadempienti, di provvedere all'accreditamento nei termini fissati dal decreto-legge al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi previste.

A tal fine, per le modalità operative relative alla procedura di accreditamento, si rinvia alla guida pratica alla certificazione che può essere consultata accedendo alla sopra indicata sezione del sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Giova comunque precisare che ciascuna amministrazione, secondo le modalità ritenute maggiormente conformi alla propria organizzazione, è tenuta ad individuare, tra i propri vertici amministrativi, i soggetti tenuti alla registrazione sulla piattaforma elettronica. I predetti soggetti, una volta provveduto ad abilitare l'amministrazione, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sistema, potranno indicare i dirigenti, che, in coerenza con le deleghe disposte, saranno accreditati ad operare sulla piattaforma per rilasciare le certificazioni dei crediti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono vertici amministrativi, per le amministrazioni centrali, i Capi Dipartimento e i Segretari generali e, per le amministrazioni periferiche, i responsabili delle strutture quali i Prefetti, i Provveditori alle Opere Pubbliche, i Dirigenti scolastici.

Il suddetto obbligo di iscrizione in piattaforma elettronica deve, quindi, intendersi riferito, con le modalità indicate da ciascuna amministrazione, anche ai

titolari dei poteri di spesa ai sensi della legge 908/1960, ai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria o di contabilità speciale, ai commissari delegati in qualunque modo denominati, in quanto competenti alla gestione di risorse.

Certificazione dei crediti esclusivamente in modalità telematica (comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede che la certificazione dei crediti avvenga esclusivamente mediante la piattaforma elettronica. Ne consegue che non possano più essere accolte istanze presentate dai creditori in forma cartacea, secondo la procedura c.d. ordinaria introdotta dal decreto ministeriale del 22 maggio 2012 nelle more dell'attivazione della piattaforma.

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni (commi 4-7)

I commi da 4 a 7 disciplinano la ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, da effettuare tramite la piattaforma elettronica nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 15 settembre 2013.

Il comma 4 prevede che, sulla base di un apposito modello che sarà reso disponibile sulla piattaforma elettronica prima della data iniziale sopra indicata, le amministrazioni debentrici debbano comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazione, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Il modello consentirà di evidenziare, nell'ambito dei predetti debiti, quelli già oggetto di cessione o di certificazione.

Giova altresì rilevare come l'elenco in esame sia distinto da quello previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge ai fini dell'estinzione dei debiti a fronte dei quali non sussistano residui passivi anche perenti (debiti c.d. fuori bilancio), in quanto, come precisato nella sopra richiamata circolare n.35, tali debiti non presentano il requisito della esigibilità nei confronti dell'amministrazione.

In base al comma 5, il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sotto tale profilo, l'adempimento relativo alla compilazione dell'elenco di cui al comma 4 è da intendersi in capo a ciascun soggetto responsabile della registrazione, individuato tra i vertici amministrativi secondo le modalità sopra illustrate. L'alimentazione del predetto elenco è in carico ai dirigenti abilitati ad operare sulla piattaforma, sulla base delle informazioni relative ai debiti in essere per ciascuna attività di spesa: tali dirigenti sono pertanto soggetti alle sanzioni previste dal comma 5 in caso di mancata o inesatta comunicazione dei dati.

Il comma 6 stabilisce che, per i debiti diversi da quelli già ceduti o certificati, la comunicazione di cui al comma 4 equivale alla certificazione del debito. La certificazione rilasciata con tale modalità deve intendersi priva dell'indicazione di una data di pagamento: si estende pertanto alle amministrazioni dello Stato una facoltà finora concessa solamente agli enti territoriali soggetti alla disciplina del Patto di stabilità interno. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il creditore di presentare, relativamente ai crediti oggetto dell'elenco di cui al comma 4, istanza di certificazione tramite la piattaforma elettronica, secondo le modalità ordinariamente previste dal decreto ministeriale del 22 maggio. In tal caso, laddove il credito presentasse i requisiti richiesti, la certificazione dello stesso, ai sensi del predetto decreto ministeriale, dovrà necessariamente riportare l'indicazione della data di pagamento, da fissarsi entro i 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza (ulteriori indicazioni operative in merito alla determinazione della data di pagamento da indicare in fase di certificazione sono fornite nella circolare RGS n.35). Al fine di escludere l'eventualità che il medesimo importo certificato possa essere in tutto o in parte utilizzato più di una volta, la possibilità di richiedere la certificazione secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 22 maggio successivamente all'inserimento del relativo credito nell'elenco di cui al comma 4 è concessa solo nel caso in cui la certificazione rilasciata con le modalità di cui al comma 6 non sia stata già utilizzata – anche parzialmente – tramite cessione o compensazione.

Antecedentemente all'invio della comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 4, i creditori potranno segnalare all'amministrazione debitrice, gli estremi del credito vantato. Tale attività di segnalazione avverrà al di fuori della piattaforma elettronica.

Anche successivamente all'invio della comunicazione, il creditore che ravvisi una omessa, incompleta o erronea comunicazione di uno o più debiti da parte dell'amministrazione pubblica, ha la facoltà di richiedere (sempre al di fuori della piattaforma elettronica) l'integrazione o correzione dell'elenco. In caso di mancato riscontro entro 15 giorni, il creditore può presentare, mediante la piattaforma elettronica, istanza di nomina di un commissario ad acta con le modalità già previste dal decreto del 22 maggio 2012.

Ulteriori indicazioni operative circa la ricognizione in argomento saranno fornite con successiva comunicazione, non appena sarà disponibile il modello da utilizzare per la compilazione degli elenchi

Il Ragioniere Generale dello Stato